



*Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Settentrionale*



Porti di Livorno, Piombino,
Portoferraio, Rio Marina,
Cavo, Capraia Isola

REGOLAMENTO N. 2/2020

OGGETTO: *Regolamento per la costituzione dell'elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi legali esterni.*

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 6, comma 7, e 8, comma 3, lett. r), della legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modificazioni e integrazioni (*di seguito, la "Legge"*);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come successivamente integrata e modificata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", come successivamente integrato e modificato;

VISTO il decreto legislativo 10 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante "Codice dei contratti pubblici", come successivamente integrato e modificato;

VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 907 del 24 ottobre 2018, con cui sono state approvate le Linee Guida recanti "Affidamento dei servizi legali";

VISTO il Decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2018, n. 37, recante "Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247";

VISTO il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza di questa Autorità 2020-2022, ed in particolare il Codice di comportamento dei dipendenti allegato al Piano;

VISTA la bozza di Regolamento per la costituzione dell'elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi legali esterni, predisposta dall'Ufficio affari legali e dalla Direzione gare e contratti, sotto il coordinamento del Segretario generale;



RITENUTO opportuno procedere, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari sopra richiamate, all'emanazione di detto Regolamento anche al fine di razionalizzare e velocizzare le relative procedure;

VISTA la nota prot. n.10611 del 23 marzo 2020 con la quale la Direzione controllo interno, trasparenza, anticorruzione e formazione ha espresso il parere di competenza;

SENTITO il Segretario generale;

ADOTTA

il seguente Regolamento:

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri attraverso i quali vengono conferiti dall'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale (*di seguito: AdSP o Amministrazione o Ente*) gli incarichi legali esterni di cui all'articolo 17 e all'allegato IX del d.lgs n.50 del 2016.

2. Gli incarichi di cui all'articolo 17 del d.lgs. n.50 del 2016 vengono affidati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, qualora ricorrano esigenze specifiche dell'Amministrazione, come definite all'articolo 2.

3. Gli incarichi di cui all'allegato IX del d.lgs n.50 del 2016 vengono affidati nel caso di consulenze non legate ad una specifica lite nonché qualora sia richiesto al professionista di fornire il proprio servizio legale in modo continuativo o periodico, organizzando i mezzi necessari e assumendo il rischio economico legato all'esecuzione.

Art. 2

(Requisiti di legittimità dell'affidamento di un incarico legale esterno)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge, l'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza a difesa dell'Amministrazione possono essere affidate agli avvocati dell'ufficio legale interno alla medesima, a professionisti esterni o all'Avvocatura dello Stato.

2. L'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza in giudizio dell'Ente sono di norma svolte dall'Ufficio affari legali, fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4.

3. Nel caso in cui il carico di lavoro non consenta di ricorrere all'Ufficio affari legali, l'AdSP può affidare l'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza in giudizio o a professionisti esterni o all'Avvocatura dello Stato.



4. L'AdSP affida con provvedimento motivato l'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza in giudizio a professionisti esterni, qualora sia necessario fare ricorso a professionalità non presenti presso l'Ufficio affari legali, in ragione della specificità della materia trattata o della particolare complessità delle questioni giuridiche oggetto dell'affare.

Art. 3

(Regime giuridico degli incarichi legali esterni)

1. Gli incarichi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lett. *d*) del d.lgs n. 50 del 2016, vengono affidati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, con le modalità riportate all'articolo 9.
2. Gli incarichi legali di cui all'allegato IX del d.lgs n. 50 del 2016, vengono affidati con le modalità riportate all'articolo 11.

Art. 4

(Istituzione dell'elenco degli Avvocati patrocinatori esterni)

1. E' istituito l'Elenco degli Avvocati patrocinatori esterni, aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza nonché di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta è demandata all'Ufficio affari legali secondo le modalità descritte nei successivi articoli.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, il ricorso all'elenco di cui al comma 1 è obbligatorio per gli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 1, lett. *d*), del d.lgs n.50 del 2016 e per quelli di cui all'allegato IX del d.lgs n.50 del 2016 di importo inferiore alla soglia comunitaria.
3. L'affidamento degli incarichi legali esterni di cui all'allegato IX del d.lgs n.50 del 2016 di importo superiore alla soglia comunitaria, avviene esclusivamente secondo la procedura ordinaria.

Art. 5

(Caratteristiche dell'Elenco)

1. L'elenco è unico e suddiviso in sezioni distinte per materia:

- Sezione A:

Esperti in diritto amministrativo, con particolare specializzazione in diritto del demanio marittimo e del lavoro portuale – Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Consiglio di Stato (C.D.S.) nonché supporto in diritto amministrativo.

- Sezione B:



Esperti in diritto civile – Assistenza e patrocinio presso le Magistrature civili: Tribunale, Corte di Appello, Cassazione civile nonché supporto in diritto civile.

- Sezione C:

Esperti in diritto del lavoro – Assistenza e patrocinio presso Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, Corte di Appello, Cassazione Sezione Civile nonché supporto in diritto del lavoro.

- Sezione D:

Esperti in diritto penale – Assistenza e patrocinio presso Tribunale, Corte di Appello, Cassazione Sezione Penale nonché supporto in diritto penale.

- Sezione E:

Esperti in diritto tributario – Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie nonché supporto in diritto tributario.

Art. 6

(Regole di tenuta dell'Elenco)

1. L'Elenco ha natura di elenco aperto ed è integrato annualmente.
2. L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta dei professionisti interessati, singoli o associati, aventi i requisiti richiesti e specificati all'articolo 7, utilizzando il *fac simile* di domanda allegato al presente Regolamento per formarne parte integrante e sostanziale (*Allegato 1*).
3. Le richieste di cui al comma 2 possono essere presentate entro il 31 dicembre di ogni anno, e sono valutate entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ai fini dell'integrazione dell'elenco.
4. In via di prima attuazione l'iscrizione all'Elenco è preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dell'Ufficio affari legali, di Avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente e comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati appartenenti al Distretto di Corte di Appello di Firenze.
5. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto Elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.
6. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei sulla base del possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, sono inseriti nell'Elenco in ordine alfabetico. L'iscrizione nell'Elenco non costituisce graduatoria di merito.



Art. 7

(Requisiti per l'inserimento nell'Elenco)

1. Hanno facoltà di richiedere l'iscrizione all'Elenco i professionisti avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza europea;
- 2) iscrizione all'Albo professionale da almeno 5 (*cinque*) anni;
- 3) godimento dei diritti civili e politici;
- 4) condizioni di cui all'articolo 80 del d.lgs n. 50 del 2016;
- 5) assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- 6) comprovata esperienza professionale nella difesa di amministrazioni pubbliche nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione (*diritto amministrativo, civile, penale, diritto del lavoro, tributario*) da dimostrarsi nel *curriculum vitae* e professionale.

2. Non possono essere iscritti all'Elenco coloro che abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause contro l'AdSP. Altresì, non possono essere iscritti all'Elenco coloro che, nell'ultimo anno, abbiano instaurato o abbiano resistito, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, in cause contro l'AdSP.

3. Il requisito di cui al comma 2 è autodichiarato nell'istanza di iscrizione all'Elenco, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i..

4. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente medesimo sono immediatamente cancellati dall'Elenco.

Art. 8

(Iscrizione nell'Elenco)

1. La domanda di iscrizione di cui all'articolo 6, comma 2, è inviata all'indirizzo PEC dell'Ente adsp@pec.portaltotirreno.it.

2. Il professionista, nel richiedere l'iscrizione, indica le sezioni dell'Elenco in cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum*.

3. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, contiene l'indicazione del codice fiscale e partita Iva e l'indicazione del recapito PEC a cui devono essere inviate le



comunicazioni ed è corredata dalla seguente documentazione o autocertificazioni di cui al d.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., in ordine ai seguenti stati:

- a) possesso della cittadinanza europea;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati presso il Foro di appartenenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni da almeno 5 (*cinque*) anni con specificazione dell'eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
 - d) possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del d.lgs n. 50 del 2016;
 - e) non aver subito sanzioni disciplinari irrogate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
4. Alla domanda è allegato il *curriculum vitae* e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione in cui si chiede l'iscrizione, mediante indicazione analitica dei procedimenti patrocinati e del relativo valore.
5. Il professionista indica altresì gli estremi della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.
6. Il professionista iscritto si impegna a comunicare tempestivamente l'assunzione di rappresentanza e difesa per conto di soggetti terzi contro l'Amministrazione o di incarichi di consulenza in conflitto con gli interessi dell'Ente. In tal caso viene cancellato dall'elenco.
7. Il professionista rilascia dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni del presente Regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione.

Art. 9

(Affidamento degli incarichi di patrocinio legale agli iscritti nell'Elenco)

1. L'Amministrazione di norma si attiva o resiste in giudizio.
2. La decisione in ordine alla opportunità di non attivarsi e/o non resistere in giudizio è assunta con provvedimento presidenziale sulla base di una relazione redatta dal Dirigente responsabile del settore cui afferisce la controversia già insorta, nella quale sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente e le valutazioni sull'opportunità di non agire o di non resistere in giudizio, e di un parere in merito del Responsabile dell'Ufficio affari legali.



3. Il Responsabile dell'Ufficio affari legali, propone, sentito il Dirigente competente per materia, il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dello stesso e rispettando il disposto di cui all'articolo 4 del d.lgs n.50 del 2016, tra i professionisti inseriti nell'elenco sulla base dei seguenti criteri:

a) esperienza, anche in relazione al numero e valore degli incarichi affini, e competenza tecnica, valorizzando le informazioni contenute nel *curriculum* con riferimento alla materia del contendere;

b) pregressa proficua collaborazione con l'AdSP in relazione alla medesima questione;

c) equità del compenso, secondo i parametri di cui al Decreto Ministeriale 8 marzo 2018, n. 37.

4. L'Ufficio affari legali, richiede il relativo preventivo, che deve comprendere anche eventuali spese di domiciliazione, e che deve pervenire entro tre giorni dalla richiesta; per particolari situazioni di urgenza individuate dall'Ente, il termine può essere abbreviato.

5. L'Ufficio affari legali verifica il possesso, da parte del soggetto individuato, dei seguenti requisiti:

a) capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

b) condizioni di cui all'articolo 80 del d.lgs n. 50 del 2016;

c) conformità alle disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs n. 165 del 2001 (c.d. "*pantouflage*");

d) insussistenza di situazioni di conflitto di interesse;

e) assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale.

6. L'incarico è conferito dal Presidente, su proposta del Responsabile dell'Ufficio affari legali, previa positiva istruttoria di cui ai commi 4 e 5 e conforme parere del Segretario generale.

7. A seguito del provvedimento di affidamento, viene predisposta ed inviata la lettera di incarico al professionista che lo stesso dovrà restituire sottoscritta per accettazione quale formale vincolo contrattuale.

8. Nella lettera di incarico è indicato il valore della causa, il prezzo del corrispettivo e le seguenti condizioni ed obblighi che il professionista con la sottoscrizione della lettera si impegna a rispettare:

a) impegno a non accettare, nel corso della durata del rapporto, incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Ente;



- b) impegno a rispettare il codice deontologico forense;
- c) impegno a rispettare le previsioni e condizioni del presente regolamento;
- d) impegno a rispettare le disposizioni del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente, con particolare riferimento a quelle riportate nel Codice di comportamento dei dipendenti (*allegato n.2 del Piano*) reperibile al seguente link:
<http://hosting.soluzionipa.it/portialtotirreno/data/PTPC/2020-2022/Allegato%20n.%202%20-%20Codice%20di%20comportamento.pdf> ;
- e) fornire tutte i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione, previste dal d.lgs n. 33 del 2013.

Art. 10

(Eccezioni)

1. In via eccezionale e dandone adeguata motivazione, l'Ente ha facoltà di affidare incarichi legali diretti a professionisti/studi associati, anche non iscritti nell'Elenco, in presenza di una delle seguenti ipotesi:

- a) servizi consequenziali (*es. gravami*) e complementari fra il nuovo servizio da affidare ed un precedente servizio già affidato, qualora il primo si sia concluso in modo favorevole;
- b) servizi relativi a giudizi o consulenze di rilevante urgenza o di particolarità dell'argomento.

2. Gli affidamenti di cui al comma 1 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del d.lgs n.50 del 2016, previa verifica, da parte del Responsabile dell'Ufficio affari legali, delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 5, e dell'equità del compenso richiesto, secondo i parametri di cui al Decreto Ministeriale 8 marzo 2018, n. 37.

Art. 11

(Affidamento di servizi legali ai sensi dell'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 9, e fermo rimanendo il rispetto dei principi di cui all'articolo 36, comma 1, del d.lgs n.50 del 2016, la decisione in ordine alla necessità di procedere all'affidamento di uno dei servizi legali dell'allegato IX del d.lgs n. 50 del 2016, è assunta con provvedimento del Dirigente competente, sentito il Responsabile dell'Ufficio affari legali.

2. Fatta salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie o a procedure negoziate previa indagine di mercato, l'Amministrazione procede all'affidamento dei servizi di cui al comma 1 di importo inferiore alla soglia comunitaria, mediante affidamento diretto.

3. Per i contratti di valore inferiore ad euro 40.000 di cui all'articolo 36, comma 2, lett. a) del d.lgs n.50 del 2016, il Dirigente competente procede ad individuare il professionista/studio



legale affidatario tra i professionisti/studio legale di appartenenza dei singoli professionisti, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 4 sulla base del *curriculum* in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento del servizio, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti. All'esito dell'individuazione, il professionista/studio verrà invitato a presentare il proprio preventivo.

4. Una volta accertati il possesso, in capo al soggetto individuato, dei requisiti di cui all'articolo 80 del d.lgs n. 50 del 2016, e l'equità del compenso preventivato, secondo i parametri di cui al Decreto Ministeriale 8 marzo 2018, n. 37, l'affidamento del servizio è disposto con provvedimento del Dirigente competente.

5. Per i contratti di valore pari o superiore ad euro 40.000 ed inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lett. *d*) e comma 2, lett. *c*), del d.lgs., n. 50 del 2016, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. *b*), del d.lgs n. 50 del 2016, il Dirigente competente procede all'affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco ed individuati in conformità a quanto previsto al comma 3. A tal fine provvede ad invitare gli stessi previa determinazione dei requisiti necessari, secondo quanto di seguito articolato:

a) ai fini del soddisfacimento del requisito di idoneità professionale, può richiedere un numero minimo di anni di anzianità di iscrizione all'Albo degli avvocati;

b) ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità tecnica e professionale, da determinare in relazione all'oggetto e all'importo dell'affidamento, può richiedere, ad esempio, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore oggetto dell'incarico;

c) ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità economica e finanziaria, può richiedere livelli minimi di fatturato globale, che devono comunque essere proporzionati al valore dell'affidamento. In alternativa al fatturato, anche al fine di consentire la partecipazione alla selezione di giovani professionisti, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale una copertura assicurativa della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato con condizioni e massimali delle polizze superiori a quelli minimi stabiliti dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

6. Per i contratti di importo pari o superiore a euro 40.000 il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

7. Il professionista/studio è selezionato attraverso criteri/sub-criteri tesi a valorizzare la qualità dello stesso, sulla base di credenziali di esperienza e di competenza, quali, a titolo esemplificativo:



- a) professionalità e competenze;
- b) caratteristiche metodologiche dell'offerta;
- c) titoli accademici o professionali attinenti alla materia oggetto del servizio legale da affidare.

Il criterio di valutazione di cui alla lettera *a)* può essere articolato in più subcriteri, in base, ad esempio, al numero, alla rilevanza e al valore economico dei servizi pregressi svolti dal concorrente affini a quelli oggetto dell'affidamento.

Il criterio di valutazione di cui alla lettera *b)* può essere articolato in più subcriteri, in base, ad esempio, al progetto globale dei servizi offerti, alle modalità di svolgimento delle prestazioni, alle proposte di miglioramento e di innovazione dei servizi offerti rispetto a quelli descritti nella documentazione di invito.

8. I fattori ponderali sono attribuiti a ciascun criterio/subcriterio secondo un principio di proporzionalità e adeguatezza e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 95, comma 8, del d.lgs n. 50 del 2016. Di norma viene attribuito per l'offerta tecnica un punteggio massimo di 90 punti percentuali, fermo restando, per il punteggio economico, il rispetto del limite massimo del 30 per cento fissato all'articolo 95, comma 10-*bis*, del d.lgs n. 50 del 2016.

9. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 4, 5 dell'articolo 9.

10. È obbligatoria la pubblicazione dell'avviso di esito dell'affidamento di importo pari o superiore a 40.000 sulla piattaforma informatica e sul profilo dell'Ente.

11. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applica la relativa normativa di cui al d.lgs n. 50 del 2016, ed in particolare agli articoli 140 e 142, in quanto applicabili.

Art. 12

(Disposizioni organizzative)

1. Gli Uffici dell'Ente forniscono all'Ufficio affari legali, nei tempi da esso indicati, i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti nei confronti dei professionisti esterni con cui cura i rapporti per la difesa in giudizio.

Art. 13

(Corrispettivo)



1. L'AdSP procede alla liquidazione del corrispettivo al professionista incaricato, nei termini stabiliti nel relativo provvedimento di affidamento, mediante bonifico da effettuare sul conto corrente comunicato dallo stesso.
2. Con riferimento ai servizi legali affidati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. d), del d.lgs n.50 del 2016, non possono essere liquidati i compensi ai professionisti prima dell'avvenuta pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, dei dati e delle informazioni previste dall'articolo 15 del d.lgs n. 33 del 2013.
3. L'eventuale conferimento di incarico congiunto a più avvocati è considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

Art. 14

(Obblighi dell'affidatario)

1. Il professionista affidatario è tenuto a presenziare, se convocato dall'Amministrazione, ad incontri o riunioni di coordinamento presso la sede dell'Autorità di sistema portuale e/o l'Ufficio territoriale portuale di Piombino, nonché in ogni altro luogo indicato dall'Amministrazione.
2. Nel caso di servizi legali di rappresentanza in giudizio il professionista è altresì tenuto a:
 - a) aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione specifica dell'attività posta in essere e inviare, in tempi congrui, tramite posta elettronica certificata, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo proprio, redatto nell'esercizio del mandato conferito, o di controparte, nonché note istruttorie, verbali di causa e quant'altro costituisca oggetto del fascicolo di causa;
 - b) rendere per iscritto all'Amministrazione, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, un parere in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
 - c) indicare gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
 - d) osservare le norme del Codice Deontologico Forense.
 - e) osservare le disposizioni del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con particolare riferimento a quelle contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti.

Art. 15

(Cancellazione dall'Elenco)



1. È disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:
 - a) abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
 - b) non abbiano assolto con puntualità e diligenza i servizi loro affidati, secondo la valutazione effettuata dall'Amministrazione;
 - c) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato al servizio affidato o rifiutato di accettare un incarico;
 - d) siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze.

Art. 16 *(Pubblicità)*

1. L'Elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione in apposita Sezione ad esso dedicata, nonché nelle forme ritenute più idonee a garantirne la massima diffusione.
2. Per consentire agli interessati l'iscrizione nell'Elenco, l'Ente, al fine di assicurarne la massima divulgazione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui le dovute comunicazioni ai Consigli degli Ordini di Livorno, Pisa, Lucca e Firenze e, altresì, attraverso pubblicazione sul sito *web* dell'Ente.
3. Gli incarichi affidati ai sensi del presente Regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", in conformità alle previsioni del d.lgs n. 33 del 2013.
4. I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'Elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati sono utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Art. 17 *(Disposizioni transitorie)*

1. Nelle more di costituzione dell'Elenco di cui al presente Regolamento, qualora l'Ente ravvisi la necessità di affidare l'incarico di patrocinio legale ad un professionista esterno, lo stesso viene conferito dal Presidente nell'ambito di una terna di professionisti predisposta dal Responsabile dell'Ufficio affari legali o, per gli incarichi di cui all'articolo 11, da parte del Dirigente competente, sulla base di elenchi esistenti presso altre Pubbliche Amministrazioni o sulle piattaforme START o MEPA, scelti in ragione dei rispettivi *curricula* e dell'offerta economica.

Art. 18 *(Entrata in vigore e norme di rinvio)*



1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sull'albo *on-line* dell'AdSP.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice di Deontologia Forense.

IL PRESIDENTE
Ing. Stefano Corsini

Visto, il Segretario generale

Firmato digitalmente da Massimo Provinciali
Organizzazione: AUTORITA' DISISTEMA PORTUALE MARTIRRENO SETT/92130540492
Data: 02/04/2020 14:40:32

Firmato digitalmente da Stefano Corsini
Data: 02/04/2020 15:31:37 ^{13 / 13}



*Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Settentrionale*



Porti di Livorno, Piombino,
Portoferraio, Rio Marina,
Cavo, Capraia Isola

Allegato 1

FAC SIMILE DI DOMANDA PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI

Il/La sottoscritto/a Avvocato _____

con studio in _____,

Via _____, CF _____,

P.IVA _____, PEC _____

FA ISTANZA

di iscrizione all'apposito Elenco dei professionisti per il conferimento degli incarichi esterni di patrocinio legale, di cui all'art. 4 e ss. Regolamento dell'Ente, approvato con Provvedimento presidenziale n. _____ del _____.

Il suddetto professionista, in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum*, indica, quali sezioni dell'Elenco (max n. 2) in cui richiede l'iscrizione:

- SEZIONE A:** Esperti in diritto amministrativo, con particolare specializzazione in diritto del demanio marittimo e del lavoro portuale – Consulenza, assistenza e patrocinio presso il T.A.R. e il C.d.S.;
- SEZIONE B:** Esperti in diritto civile – Consulenza, assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale, Corte di Appello, Cassazione Sez. Civile;
- SEZIONE C:** Esperti in diritto del lavoro – Consulenza, assistenza e patrocinio presso: Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, Corte di Appello, Cassazione Sez. Civile;
- SEZIONE D:** Esperti in diritto penale – Consulenza, assistenza e patrocinio presso: Tribunale, Corte di Appello, Cassazione Sez. Penale;



- SEZIONE E:** Esperti in diritto tributario – Consulenza, assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie.

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'articolo 76 del DPR 445/2000, il professionista

DICHIARA

- di impegnarsi a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici e privati, contro l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale o in conflitto con gli interessi dell'Ente per la durata dell'eventuale rapporto instaurato e di non avere assunto incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici e privati, contro l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale o in conflitto con gli interessi dell'Ente nei 3 anni precedenti rispetto alla data odierna;
- di accettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di patrocinio legale dell'Ente e di impegnarsi a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

DICHIARA ALTRESÌ

- di essere cittadino europeo (oppure)
- di godere dei diritti politici/elettorali
- di essere iscritto nell'Albo Avvocati dell'Ordine di.....
..... dal
- di essere abilitato/a al patrocinio dinanzi le Giurisdizioni Superiori dal.....
- di essere in possesso del titolo di studio di
- di avere la qualifica professionale di
- di essere in possesso dei seguenti titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica



- di avere assolto agli obblighi contributivi nei confronti di (INPS, INAIL, Cassa Forense);
- per il periodo, avendo versato €. ,
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza;
- di disporre dell'indirizzo di posta elettronica.....
e PEC
- di essere in possesso di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti dalla professione (*indicazione estremi e massima*)
- di aver patrocinato i seguenti procedimenti (*indicare anche il relativo valore*):
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Luogo e data _____

L'Avvocato dichiarante

ALLEGATI:

- 1) Documento di identità in corso di validità;
- 2) Curriculum vitae depurato dalla presenza di eventuali dati sensibili, confidenziali o dati eccedenti e non pertinenti (come, in via esemplificativa: indirizzo di casa; numero di cellulare; numero di conto corrente bancario, ecc.).